

Come fare per

inviare pacchi al detenuto Servizio postale

consegnare pacchi al detenuto Controllo ricezione pacchi all'atto dell'ingresso nella sala colloqui

invio pacchi da parte del detenuto Servizio postale

generi alimentari ammessi

Verdure (solo zucchine, peperoni e melanzane) solo grigliate e senza condimenti - olive verdi, snocciolate e tagliate in due parti, prive di condimenti e non ripiene - broccoli solo cotti e privi di condimenti - Carni cotte di tutte le specie (ad esclusione della cacciagione) con il taglio a bistecca o fettina. Peso massimo consentito 1kg - frutta: agrumi, pere, mele, uva, ciliegie, nespole (solo a spicchi e prive di nocciolo), fichi, melone (solo a fette e privo di semi), ananas (solo a fette e priva di condimenti), pesche (solo a spicchi e priva di nocciolo e condimenti), albicocche (solo snocciolate e prive di condimenti) - salumi tutti purchè affettati e confezionati sottovuoto da un rivenditore di grossa distribuzione recanti il marchio del rivenditore: la singola confezione non deve superare 150gr. di peso mentre il peso complessivo dei salumi non deve superare il peso pari a 500gr. - Pesce cotto tutto purchè tagliato in piccoli pezzi, spinato e privo di testa, salmone e tonno solo in contenitori di plastica, peso massimo 1kg.- Formaggi vari non confezionati e a piccoli pezzi (ad esclusione di formaggini, gorgonzola, mozzarella e simili, ricotta, formaggi fusi, formaggi grattugiati) - Pane solo se affettato - tutti i generi non consentiti in questa lista sono da considerarsi non consentiti

abbigliamento ammesso

In linea di massima tutto ciò che è controllabile è consentito e viceversa - non sono in ogni caso consentiti i seguenti capi di abbigliamento: giubbotto imbottito tipo piumino, pantaloni imbottiti, indumenti con placche metalliche, scarpe con fibbie-placche metalliche, cinture anche elastiche, felpa con cappuccio, accapatoio con cappuccio, cinta accapatoio, giaccone con copricapo, berretto con visiera, scarpe da tennis alte

generi vari ammessi vedere regolamento interno

E' possibile inviare denaro ad una persona detenuta tramite

1. **Vaglia postale** indirizzato alla direzione dell'istituto in cui la persona si trova indicando nome e cognome.
La Direzione provvede poi a versare la somma sul conto corrente personale del detenuto. In ogni Istituto è previsto l'Ufficio Conti Correnti dei ristretti.
2. **Consegna del denaro allo sportello** - colloqui durante la visita in istituto entro il limite di contanti che ogni direzione può decidere nel proprio regolamento interno.
3. **Accredito della somma sul c/c bancario della Direzione** indicando anche il codice IBAN.
Nella causale del versamento il familiare deve indicare il nominativo del congiunto detenuto. Si tratta di una modalità non praticata in tutti gli istituti.

Il limite massimo che il detenuto può avere nel proprio conto corrente è prescritto dalla normativa vigente: € 1.032,91 per i definitivi e € 2.065,82 per gli imputati. Oltre tale limite deve inviare i soldi ai propri familiari o conviventi; oppure la direzione provvede a depositare l'eccesso a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti ed internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi

I limiti di denaro vengono stabiliti ogni anno da una circolare. La più recente è la **n. 3680/6130 dell'11 ottobre 2018**

a) per gli acquisti e la corrispondenza

- misura mensile fino a un massimo di € 800,00
- misura settimanale fino a un massimo di € 200,00

Si precisa che questi limiti riguardano tutti gli acquisti in genere ad eccezione della corrispondenza epistolare, telefonica, telegrafica e posta elettronica i cui limiti possono essere superati fino a raggiungere € 900,00 mensili, per un massimo di € 225,00 settimanali.

Per particolari esigenze delle detenute madri ristrette con i propri figli negli ICAM e nelle apposite sezioni degli istituti penitenziari, si dispone che i limiti di spesa di cui alla lettera a) siano di € 1.000,00 mensili, per un massimo settimanale di € 250,00, finalizzati ad acquisti diretti alla cura ed all'assistenza dei bambini e limitatamente al periodo di permanenza dei medesimi in istituto.

b) per gli invii ai familiari ed ai conviventi

- misura mensile € 350,00

In merito ai limiti massimi d'importo delle misure indicate alla lettera b), le singole Direzioni degli istituti potranno comunque autorizzare l'invio di somme d'importo superiore a € 350,00, semprechè si tratti di reddito da lavoro dipendente (remunerazione, retribuzione) o di utile finanziario derivante dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, di pensioni, di indennità di malattia, di prestazioni integrative.

Sempre in relazione alle somme indicate alla lettera b), si precisa altresì che l'invio delle stesse potrà essere autorizzato soltanto se a favore dei familiari o dei conviventi, intendendosi a tal fine, per i primi, unicamente i genitori, i figli, il coniuge, i fratelli e le sorelle; per i secondi, la persona con la quale il detenuto/a o l'internato/a conviveva more uxorio nell'ambiente libero e con la quale mantiene tuttora rapporti affettivi.

Sono escluse dai limiti suddetti le spese sanitarie e legali.

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Per **familiari** si intendono:

il coniuge
il convivente indipendentemente dal sesso
i parenti e gli affini entro il quarto grado

Per **terze persone** si intendono:

persone che hanno "ragionevoli motivi" per incontrare la persona detenuta o internata

Le autorizzazioni

Chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto
Chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede

Chi presenta la domanda

Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto.
Nella prassi i familiari si presentano anche senza la richiesta del congiunto, che può anche rifiutare il colloquio.
Nella richiesta di colloquio con terza persona il detenuto deve specificare i "ragionevoli motivi".
Infatti, l'autorizzazione da parte del direttore è discrezionale, mentre per quanto riguarda il colloquio con i familiari consiste in una mera verifica dei requisiti.

Documenti da presentare all'ingresso

Coniuge e familiari italiani o cittadini UE

1. Documento riconoscimento in corso di validità
2. Autocertificazione sull'esistenza del rapporto di parentela

Coniuge e familiari non cittadini UE

1. Documento riconoscimento in corso di validità
2. Documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela

Coniuge e familiari non cittadini UE residenti in Italia

1. Autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall'amministrazione italiana

Convivente italiano o cittadino UE

1. Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera)

Convivente straniero non cittadino UE

1. Documento di riconoscimento in corso di validità
2. Dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all'arresto, soggetta a verifica
3. Se la **convivenza è avvenuta all'estero** la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza

Terza persona

1. Documento di riconoscimento in corso di validità
2. Certificazione su mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso)

Controlli prima di entrare al colloquio

verifica dei documenti
controllo sulla persona con deposito di effetti personali indicati dall'operatore penitenziario

Quanti colloqui

I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese.
I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal 1° comma dell'art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese.
Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui

a soggetti gravemente infermi,
quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni
in altre particolari circostanze

Quante persone contemporaneamente possono visitare un detenuto

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone, ma è possibile la deroga quando si tratta di congiunti o conviventi.

Per quanto tempo

I colloqui hanno durata di un'ora ciascuno. In particolari circostanze è possibile prolungare la durata del colloquio con congiunti e conviventi.

Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale

Se il detenuto ricoverato è imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell'Autorità giudiziaria che procede.
Se il detenuto ricoverato è appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l'ufficio colloqui dell'istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.
Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la direzione sanitaria.